

## La caparra: aspetti operativi e contabili

Pubblicato il 27 novembre 2009

Il codice civile disciplina due tipi di caparra: la caparra confirmatoria regolata dall'art. 1385 del cod. civ. e la caparra penitenziale regolata dal successivo art. 1386. In termini generali, la caparra confirmatoria ha la funzione di garantire la regolare esecuzione del contratto; mentre la caparra penitenziale ha lo scopo di garantire il diritto di recesso dal contratto, di cui ne costituisce il corrispettivo.

### Sommario

Il codice civile disciplina due tipi di caparra: la caparra confirmatoria regolata dall'art. 1385 del cod. civ. e la caparra penitenziale regolata dal successivo art. 1386. In termini generali, la caparra confirmatoria ha la funzione di garantire la regolare esecuzione del contratto; mentre la caparra penitenziale ha lo scopo di garantire il diritto di recesso dal contratto, di cui ne costituisce il corrispettivo.

### Aspetti generali

Solitamente le parti di un contratto di compravendita, al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto o la possibilità di fuoriuscita dallo stesso, procedono al versamento di una somma che serve a rafforzare la definitività dell'accordo. Ciò con il precipuo intento di cristallizzare gli elementi dell'accordo raggiunto. Il codice civile prevede due forme di caparra:

- 1) la caparra confirmatoria disciplinata dall'art. 1385 del c.c.;
- 2) la caparra penitenziale disciplinata dall'art. 1386 del c.c.

Come è stato opportunamente osservato la differenza tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale è irrilevante agli effetti dell'I.V.A., poiché entrambe hanno carattere risarcitorio; mentre molto netta appare la distinzione concettuale nel rapporto tra le parti e in relazione all'esecuzione del contratto.

### Aspetti giuridici

#### La caparra confirmatoria

L'art. 1385 co. 1 del codice civile stabilisce che se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Il successivo comma statuisce che se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

L'articolo stabilisce che:

1) in caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra deve essere imputata ad estinzione parziale o totale del prezzo di compravendita ovvero deve essere restituita alla parte che l'ha versata; quindi non occorre - anzi è da considerare... **CONTINUA... LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE - 8 pagine - NEL PDF QUI SOTTO==>**

[Scarica il documento allegato](#)

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l